



---

## Bollettino mensile

### Anno VI - n. 4/2011

Publicato il 31 maggio 2011

---



# *ISVAP* (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i> .....	3
<b>Provvedimento n. 2888 del 08/04/2011</b> Novit Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino. Sequoia Partecipazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino. Nomina del commissario liquidatore. ....	5
<b>Provvedimento n. 2889 del 08/04/2011</b> Novit Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino. Sequoia Partecipazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino. Nomina del comitato di sorveglianza.....	6
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	9
2.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i> .....	11
2.2 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</i> .....	105
<b>Provvedimento n. 658/PD/10 del 29 dicembre 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROSMI Moreno.....	107
<b>Provvedimento n. 680/PD/11 del 25 gennaio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BIANCHI Danilo.....	109
<b>Provvedimento n. 681/PD/11 del 25 gennaio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SILVA Giuseppe .....	111
<b>Provvedimento n. 688/PD/11 del 31 gennaio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. AMBROSI Giampaolo. ....	113
<b>Provvedimento n. 691/PD/11 del 10 febbraio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SANNACE Franco e conseguente cancellazione della società ISLAND INSURANCE Srl.....	115
<b>Provvedimento n. 694/PD/11 del 10 febbraio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ORIGLIO Roberto Giuliano. ....	117
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	119
3.1 <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....	121
4. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	125
<b>Parere del 10 marzo 2011</b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banca Sara S.p.A. ....	127

	<b>Parere del 15 marzo 2011</b>	
	Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banco Emiliano Romagnolo in amministrazione straordinaria.....	131
	<b>Parere del 16 marzo 2011</b>	
	Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banca del Monte di Parma S.p.A. ....	134
5.	ALTRE NOTIZIE.....	139
5.1	<b>MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	141
	Modifiche dello statuto sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma.....	141
	Modifica della denominazione sociale di Intesa Vita S.p.A. ....	141
	Aumento del capitale sociale di Credemvita S.p.A., con sede in Reggio Emilia.....	141
	Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano.....	141
	Aumento del capitale sociale di Poste Assicura S.p.A., con sede in Roma .....	142
5.2	<b>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	142
5.3	<b>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</b> .....	144
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	144







1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---



Provvedimento n. 2888 del 08/04/2011

**Novit Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino.  
Sequoia Partecipazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino.  
Nomina del commissario liquidatore.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il D.M. 7 aprile 2011, pervenuto a questa Autorità l'8 aprile 2011, con il quale sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la Novit Assicurazioni S.p.A., società facente parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Sequoia", e la Sequoia Partecipazioni S.p.A., società capogruppo, entrambe con sede in Torino;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

**VISTO** l'art. 276, comma 1, del predetto decreto il quale stabilisce che, in caso di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa, trovano applicazione gli artt. 246 e seguenti del capo IV;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della Novit Assicurazioni S.p.A e della Sequoia Partecipazioni S.p.A., ambedue in liquidazione coatta amministrativa;

**RITENUTA** l'utilità di nominare, per agevolare lo svolgimento delle procedure in applicazione di quanto previsto dall'art. 280, comma 1, del richiamato decreto legislativo, la medesima persona a commissario liquidatore delle due imprese poste in liquidazioni coatta amministrativa;

### **Nomina**

il prof. avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, commissario liquidatore della Novit Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino, via Pisa n. 29 e della Sequoia Partecipazioni S.p.A. con sede in Torino, Piazza Maria Teresa n. 3, entrambe in liquidazione coatta amministrativa, per un periodo triennale dall'8 aprile 2011 all'8 aprile 2014.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2889 del 08/04/2011

**Novit Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino.  
Sequoia Partecipazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Torino.  
Nomina del comitato di sorveglianza.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il D.M. 7 aprile 2011, pervenuto a questa Autorità l'8 aprile 2011, con il quale sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la Novit Assicurazioni S.p.A., società facente parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Sequoia", e la Sequoia Partecipazioni S.p.A., società capogruppo, entrambe con sede in Torino;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;

**VISTO** l'art. 276, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale stabilisce che in caso di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa trovano applicazione gli artt. 246 e seguenti del capo IV;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della Novit Assicurazioni S.p.A e della Sequoia Partecipazioni S.p.A., entrambe in liquidazione coatta amministrativa;

**RITENUTA** l'utilità di nominare, per agevolare lo svolgimento delle procedure in applicazione di quanto previsto dall'art. 280, comma 1, del richiamato decreto legislativo, le medesime persone nei comitati di sorveglianza delle due imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

### **Nomina**

il comitato di sorveglianza della Novit Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino, via Pisa n. 29 e della Sequoia Partecipazioni S.p.A. con sede in Torino, Piazza Maria Teresa n. 3, entrambe in liquidazione coatta amministrativa, per un periodo triennale dall'8 aprile 2011 all'8 aprile 2014, nella seguente composizione:

- avv. Carlo Alessi, nato a Caltanissetta il 28/04/1959 - presidente:

- prof. avv. Michele S. Desario, nato a Barletta (BA) il 6 agosto 1962 - componente;
- dott. Giampaolo Provaggi, nato a Loano (SV) il 18/08/1962 - componente.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)





## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

---



**ORDINANZA N. 1292/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1293/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1294/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1295/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1296/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1297/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1298/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1300/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 1301/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1302/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Aesse & Partners s.a.s., con sede in Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Arnese Luigi, presso la residenza in Padova e del curatore fallimentare, dott. Bordin Gabriele, presso lo studio in Padova.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 44 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: -mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; -violazione degli obblighi di informativa precontrattuale in occasione della stipula di n. 4 polizze; -violazione delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali in n. 7 casi.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

**ORDINANZA N. 1303/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 2771/2010 (art. 1) - mancata trasmissione informatica, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio dell'esercizio 2009.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1304/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1305/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1306/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1307/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1308/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 1309/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 1310/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1311/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1313/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1315/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1316/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 2 del d.l. 857/1976, come sostituito dall'art. 126, comma 2, lettera a), del d.lgs. 175/1995 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1317/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1318/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1319/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1320/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1321/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1322/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 1323/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1325/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Skandia Via S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 7 del regolamento ISVAP n. 22/2008 - mancato invio del resoconto analitico dell'attuario revisore e dell'allegato 3 (operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva), afferenti il bilancio dell'esercizio 2009.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1326/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	Ruzza Loris, presso la residenza in Selvazzano Dentro (PD) Trevisan Luisa, presso la residenza in Selvazzano Dentro (PD) (in solido).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n. 52 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 107.333,33 (centosettemilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 1327/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1328/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1329/11 DEL 6 APRILE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1330/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 1331/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1332/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1333/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1334/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1335/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1336/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1337/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1338/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1339/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1340/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 1341/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1342/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1343/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 1344/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1345/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1346/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1347/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1348/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1349/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1350/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1351/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1352/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1353/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosestantasei/67).

**ORDINANZA N. 1354/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 1355/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1356/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1357/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1358/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.320,75 (settemilatrecentoventi/75).

**ORDINANZA N. 1359/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1360/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario           Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria     art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1361/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario           Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria     art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1362/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario           Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria     art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1363/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario           Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione             artt. 127 della d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.

Norma Sanzionatoria     art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1364/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1365/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1366/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1367/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1368/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1370/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1371/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1372/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1373/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1374/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1375/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1376/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 1377/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 1378/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1379/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1380/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 1381/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1382/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1383/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1384/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1386/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Sistema s.r.l. - Insurance Broker, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 1387/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
Violazione	art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1388/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Carafa Nicola, presso la residenza in Tavazzano con Villavesco (LO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1389/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Nationale Suisse S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 15.924,53 (quindicimilanovecentoventiquattro/53).

**ORDINANZA N. 1391/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1392/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Eurizontutela S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 1393/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1394/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1395/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1396/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1397/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1398/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1400/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.113,21 (diciassettemilacentotredici/21).

**ORDINANZA N. 1401/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1402/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 2 del d.l. 857/1976, come sostituito dall'art. 126, comma 2, lettera a), del d.lgs. 175/1995 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1405/11 DEL 7 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 3 polizze.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1406/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Tentoni Alfredo Roberto, presso la residenza in San Giorgio Canavese (TO) Bracco Roberto, presso la residenza in Torrazza Piemonte (TO) (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - ricorso, da parte dell'agente Tentoni, all'attività di intermediazione del sig. Bracco, in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1407/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1408/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1409/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1410/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1411/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1412/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1413/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).



**ORDINANZA N. 1414/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1415/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 1416/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1417/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1418/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Curti Valentina, presso la residenza in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.222,22 (duemiladuecentoventidue/22).

**ORDINANZA N. 1419/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1420/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1421/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 1422/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1423/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1424/11 DELL'11 APRILE 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1425/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1426/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1427/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Itas Assicurazioni S.p.A., con sede in Trento.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 148/1996 (art. 2) come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2530/2007 (art. 3) - destinazione a copertura delle riserve tecniche di categorie di attivi della classe A.1.2a), in percentuale superiore al limite massimo (10%) previsto in relazione ad uno stesso emittente per il IV trimestre 2009.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1428/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Itas Mutua, con sede Trento.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 297/1996 (art. 7) - omessa comunicazione di due titoli strutturati alla data del 31 dicembre 2009.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1429/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 893-G/1998 (art. 6) - tardivo invio del verbale del consiglio di amministrazione contenente le deliberazioni in materia di classificazione del portafoglio titoli.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1431/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1432/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1433/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1434/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 1435/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1436/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1437/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1438/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1439/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria         art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1440/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria         art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1441/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma  
Sanzionatoria         art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1442/11 DEL 12 APRILE 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria         art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1443/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 1444/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1445/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1446/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).



**ORDINANZA N. 1447/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).

Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 1448/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario            Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1449/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 1450/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1451/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Faedda s.n.c. di Faedda Giammario e Narcisi Marina, presso la residenza del legale rappresentante pro tempore, sig. Faedda Giammario, in Novi Ligure (AL).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 1452/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1453/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1454/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1456/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1457/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1458/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 1459/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1460/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1461/11 DEL 13 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1462/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Priolo Maurizio Demetrio, presso la residenza in Cerea (VR).

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 1463/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1464/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1465/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1466/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 1467/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1468/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1469/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1470/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1471/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1472/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1473/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 1474/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1475/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1476/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 1477/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1478/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1479/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).



**ORDINANZA N. 1480/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1481/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1482/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1483/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1484/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Unisalute S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1485/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 1486/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1488/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Cnp Unicredit Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1491/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1492/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1493/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Bianchi Danilo, presso la residenza in Fidenza (PR).
Violazione	art. 306, comma 2, del d.lgs. 2009/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell'Autorità.
Norma Sanzionatoria	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 1494/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Silva Giuseppe, presso la residenza in Fiorenzuola D'Arda (PC).
Violazione	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell'Autorità.
Norma Sanzionatoria	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 1495/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Solofrizzo Guglielmo, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso la sede dell'impresa) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1496/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Pacini Paolo, presso la residenza in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata osservanza delle regole generali di comportamento nello svolgimento dell'attività di intermediazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 1497/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Vergano Assicurazioni s.a.s. di Vergano Enzo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Vergano Enzo, presso la residenza in Novara.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei termini prescritti del trasferimento della sede legale della società agenziale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1498/11 DEL 14 APRILE 2011**

Destinatario	Scarafoni Fabrizio, presso la residenza in Oriolo Romano (RM).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183, del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle le regole di diligenza e correttezza nei confronti degli assicurati.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,66 (seimilaseicentosestantasei/66).

**ORDINANZA N. 1499/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1501/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1502/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1503/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1504/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 1505/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1506/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1507/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1508/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1509/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Mauro Stagni e Carla Sangiorgi Assicurazioni s.n.c., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 4, del regolamento n. 23/08 (accertamenti ispettivi presso la sede della società), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - consegna di un modello 7B, relativo all'informativa precontrattuale di una polizza r.c. auto, senza l'indicazione delle aliquote provvigionali riconosciute dalla compagnia mandante.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 1510/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Solofrizzo Davide, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso la sede dell'impresa) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1511/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1512/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1513/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1514/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).



**ORDINANZA N. 1515/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1516/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1517/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1518/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1519/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1520/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 1521/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1522/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1523/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1524/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1525/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 1526/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1527/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1528/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 1529/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1530/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1532/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1533/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1534/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 1535/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00)

**ORDINANZA N. 1536/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1537/11 DEL 15 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1538/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Sartore Loris, presso la residenza in San Martino di Lupari (PD).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di comportamento nei rapporti con la clientela.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 182.222,04 (centottantaduemiladuecentoventidue/04).

**ORDINANZA N. 1539/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 1540/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1541/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1542/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1543/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 1544/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1545/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1546/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1547/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 1548/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 1549/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 1551/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1552/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1553/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1554/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1555/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00)

**ORDINANZA N. 1556/11 DEL 18 APRILE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1557/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1558/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1559/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1560/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1561/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1562/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1563/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1564/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1565/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1566/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 1567/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.052,83 (seimilacinquantadue/83).

**ORDINANZA N. 1568/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1569/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1570/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1571/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1572/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1573/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1574/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1575/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 1576/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1577/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 1578/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1579/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1580/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 1581/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 1582/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1583/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1584/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1585/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1586/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 1587/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 1588/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1589/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1590/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1591/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1592/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario            Lonigro Donato, presso la residenza in Noicattaro (BA).

Violazione             combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma Sanzionatoria     art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1593/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1594/11 DEL 19 APRILE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1595/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Solofrizzo Guglielmo, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano e Solofrizzo Davide, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano (in concorso).
Violazione	art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - ricorso, nell'attività di intermediazione, da parte dell'agente Solofrizzo Guglielmo, alla collaborazione del sig. Solofrizzo Davide, in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1596/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Angiolla Gabriele, presso la residenza in Lanciano (CH).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1597/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Solofrizzo Guglielmo, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano Diepi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, commi 2 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5/2006 - svolgimento a titolo oneroso di attività di intermediazione assicurativa da parte di soggetto iscritto nella sezione A del RUI a favore di altro soggetto iscritto nella stessa sezione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1598/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Solofrizzo Guglielmo, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Milano I.A.B. Italiana Assicurazioni Brokers s.r.l., con sede in Milano (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, commi 2 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5/2006 - svolgimento a titolo oneroso di attività di intermediazione assicurativa da parte di soggetto iscritto nella sezione A del RUI a favore di altro soggetto iscritto nella sezione B dello stesso registro.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1599/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di una errata attestazione sullo stato del rischio e mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 201 attestazioni.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale).
Importo sanzione	euro 100.000,00 (centomila/00).

**ORDINANZA N. 1600/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1601/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Malachin Mauro, presso la residenza in Solesino (PD).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata osservanza delle regole di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n. 76 occasioni; - mancato rispetto dell'obbligo di informazione precontrattuale in occasione della stipula di una polizza.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 342.110,77 (trecentoquarantaduemilacentodieci/77).

**ORDINANZA N. 1602/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1603/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1604/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1605/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1606/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario            Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1607/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 1608/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1609/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Sogeint s.r.l., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 1610/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall'art. 5 della l. 57/2001 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 3, comma 11, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione	euro 3.098,00 (tremilanovantotto/00).

**ORDINANZA N. 1611/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1612/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).



**ORDINANZA N. 1613/11 DEL 20 APRILE 2011**

Destinatario	Liguriassicura s.a.s. di Albano Sonia e Parodi Angelo & C., con sede in Ventimiglia (IM).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata osservanza delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n. 54 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 239.999,76 (duecentotrentanovemilanovecentonovantanove/76).

**ORDINANZA N. 1614/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	R.B. Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 297/1996 (art. 7) - omessa segnalazione di tre obbligazioni strutturate callable destinate a copertura delle riserve tecniche del ramo vita, di classe C, al 31 dicembre 2009 nella comunicazione trimestrale sulle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, relativa al medesimo periodo (IV trimestre 2009).
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 1615/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1616/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 1617/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 1618/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 1619/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1620/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1621/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1622/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 1623/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1624/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1625/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 1626/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 1627/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1628/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 1629/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 1630/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1631/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Itas Mutua, con sede in Trento.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1632/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 1633/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1634/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1635/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1636/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1637/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1638/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1639/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1640/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1641/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 1642/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 1643/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1644/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 1645/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 1646/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1647/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 1648/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1649/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1650/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1651/11 DEL 21 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1652/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1653/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1654/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1655/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1656/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 1657/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 1658/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 1659/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 1660/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1661/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 1662/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 1663/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 1664/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 1665/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 1666/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 1667/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 1668/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 1669/11 DEL 26 APRILE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).





## 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

---



Provvedimento n. 658/PD/10 del 29 dicembre 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROSMI Moreno.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ROSMI Moreno del 19 aprile 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 27 settembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1453/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 9 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ROSMI Moreno;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lett. a), punto 4) e 47, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ROSMI Moreno, nato a Preganziol (TV) il 5/03/1959, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o

agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 680/PD/11 del 25 gennaio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BIANCHI Danilo.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Danilo BIANCHI del 30 settembre 2010, notificato all'interessato in data 6 ottobre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1464/II del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 16 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Danilo BIANCHI;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli articoli 54, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni private;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Danilo BIANCHI, nato a Fidenza (Parma) il 3 gennaio 1960, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 681/PD/11 del 25 gennaio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SILVA Giuseppe.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Giuseppe SILVA del 30 settembre 2010, notificato all'interessato in data 6 ottobre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1464/II del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 16 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Giuseppe SILVA;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 47, comma 1, lettera a) e 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Giuseppe SILVA, nato a Morfasso (Piacenza) il 28 giugno 1949, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o

agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 688/PD/11 del 31 gennaio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. AMBROSI Giampaolo.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. AMBROSI Giampaolo del 19 maggio 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 24 maggio 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1434/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 29 ottobre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. AMBROSI Giampaolo;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché degli artt. 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. AMBROSI Giampaolo, nato a Nogara (VR), il 14 dicembre 1976, della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'articolo 329,

commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 691/PD/11 del 10 febbraio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SANNACE Franco e conseguente cancellazione della società ISLAND INSURANCE Srl**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTI** gli atti di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SANNACE Franco del 15 febbraio 2010 e del 28 luglio 2010, ritualmente notificati all'interessato in data 13 marzo 2010 e in data 31 luglio 2010;

**VISTE** le comunicazioni del 15 febbraio 2010 e del 28 luglio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla ISLAND INSURANCE Srl degli atti di contestazione nei confronti del sig. SANNACE Franco, ritualmente notificati rispettivamente in data 24 marzo 2010 e 31 luglio 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1459/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 13 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SANNACE Franco;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del

Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla ISLAND INSURANCE Srl, di cui il sig. SANNACE Franco è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **Dispone**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. SANNACE Franco, nato a Gioia del Colle (BA), il 17 giugno 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- a cancellazione della società d'intermediazione ISLAND INSURANCE Srl dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 694/PD/11 del 10 febbraio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ORIGLIO Roberto Giuliano.**

### **L'ISvap**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ORIGLIO Roberto Giuliano del 31 maggio 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 7 giugno 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1458/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 13 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ORIGLIO Roberto Giuliano;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni private e dell'articolo 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 2), 4), 5 e 7) del medesimo Regolamento;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ORIGLIO Roberto Giuliano, nato a Catania il 27/01/1968, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329,

commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

### 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---





**3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 104 del 2 aprile 2011.	Parere del Comitato delle regioni "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa".
C 106 del 6 aprile 2011.	Rettifica della comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 23, del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, concernente le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento.
C 107 del 6 aprile 2001.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea - Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile".
C 111 E del 9 aprile 2011.	Parlamento europeo: Nomina del presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).
C 111 E del 9 aprile 2011.	Parlamento europeo: Nomina del presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali).
C 111 E del 9 aprile 2011.	Parlamento europeo: Nomina del presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

C 114 del 12 aprile 2011.	Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV.
C 114 del 12 aprile 2011.	Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV.
C 121 del 19 aprile 2011.	Proposte legislative adottate dalla Commissione: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM(2010) 433).
C 121 del 19 aprile 2011.	Proposte legislative adottate dalla Commissione: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (codificazione) (COM (2010) 388).
C 121 del 19 aprile 2011.	Proposte legislative adottate dalla Commissione: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) COM (2010) 391).
C 121 del 19 aprile 2011.	Proposte legislative adottate dalla Commissione: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010) 482).

<p>C 121 del 19 aprile 2011.</p>	<p>Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: Relazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Attuazione della direttiva 2004/109/Ce sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. (COM(2010) 243).</p>
<p>C 121 del 19 aprile 2011.</p>	<p>Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: Relazione della commissione quadro di valutazione degli aiuti di Stato: Relazione sui recenti sviluppi relativi agli aiuti concessi al settore finanziario in relazione alla crisi – Aggiornamento primavera 2010. (COM(2010) 255).</p>
<p>C 121 del 19 aprile 2011.</p>	<p>Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: Libro Verde: Il governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione. (COM(2010) 284).</p>
<p>C 121 del 19 aprile 2011.</p>	<p>Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: Libro Verde: La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010) 561).</p>
<p>C 121 del 19 aprile 2011.</p>	<p>Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea: Un quadro dell'UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario (COM (2010) 579).</p>

L 110 del 29 aprile 2011.

Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione).

4. PARERI RESI  
ALL'AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

---



Parere del 10 marzo 2011

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione
---

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banca Sara s.p.a.**

Si fa riferimento alla nota del 10 febbraio 2011, prot. n. 0015374, pervenuta a questa Autorità in data 10 febbraio 2011, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("gruppo bancario ISP") di Banca Sara s.p.a. ("Banca Sara").

**1. Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Banca Fideuram s.p.a., controllata da Intesa San Paolo s.p.a. ("ISP") del (OMISSIS) del capitale sociale di Banca Sara.

In tal modo, Banca Fideuram acquisirà un numero di promotori finanziari non inferiori a (OMISSIS), in linea con la propria strategia di crescita per linee esterne e tale da rafforzare la propria posizione sul mercato di riferimento.

Con riguardo al settore assicurativo, ISP ha fatto presente che in conformità al provvedimento n. 21966 del 22 dicembre 2010 - con il quale codesta AGCM, integrando le misure di cui al provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 ha prescritto alla stessa ISP di mantenere il modello captive in relazione ai prodotti assicurativi vita di Ramo I, III e V - provvederà nel più breve tempo possibile, attraverso Banca Fideuram, ad esercitare il diritto di recesso dai contratti di distribuzione di prodotti assicurativi vita di Ramo I, III e V ancora in essere fra Banca Sara ed imprese terze, non riconducibili ad ISP.

In data 22 dicembre 2010 Sara Assicurazioni s.p.a. (società controllante Banca Sara) e gruppo bancario ISP, per il tramite della controllata Banca Fideuram s.p.a. - effettivo acquirente della partecipazione in Banca Sara - hanno sottoscritto il relativo contratto.

Al riguardo, si riportano nel seguito alcuni elementi informativi in ordine alle imprese di assicurazioni coinvolte nell'operazione di concentrazione in esame e, più in particolare, ai dati relativi al mercato della distribuzione.

**2. Soggetto acquisito**

Banca Sara è una società avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento

dello scopo sociale ed è altresì autorizzata all'esercizio di tutti i sistemi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del TUF.

La società è controllata con partecipazione totalitaria dall'impresa di assicurazioni Sara Assicurazioni s.p.a., capogruppo del Gruppo assicurativo Sara e non controlla alcuna impresa del settore.

Banca Sara, con riferimento al settore assicurativo, opera nel mercato della distribuzione in qualità di intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D).

### **3. Soggetto acquirente**

Banca Fideuram è una banca appartenente al gruppo ISP, presente sul mercato assicurativo danni e vita attraverso le controllate Centrovita Assicurazioni s.p.a., Eurizontutela s.p.a., Eurizonvita s.p.a., Sud Polo Vita s.p.a., Fideuram Vita s.p.a. ed Intesa Vita s.p.a.

Centrovita Assicurazioni s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed a quella riassicurativa nel ramo I, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Eurizonvita s.p.a., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita ed a quella riassicurativa nei rami I, II, III e IV, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Sud Polo Vita s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V.

Eurizontutela s.p.a., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Intesa Vita s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V.

Fideuram Vita s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI.

Banca Fideuram risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D) in quanto svolge attività di intermediazione per alcune imprese di assicurazione.

### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

Il mercato della produzione non è interessato dall'operazione di concentrazione in esame, conseguentemente il mercato rilevante è unicamente quello della distribuzione dei singoli rami vita, considerato che Banca Sara distribuisce esclusivamente prodotti dei rami vita e, più in dettaglio, di polizze dei rami I e III.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all'operazione in questione solo alcune province del territorio nazionale.



## 5. Mercato della distribuzione

In generale, la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il III trimestre 2010, della complessiva produzione vita pari a 69 miliardi di euro circa, il 63% è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 15,3% circa da promotori finanziari, il 13% dalle agenzie con mandato, il 7,2% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (1%) e da altre forme di vendita diretta (0,5%).

In particolare, avuto riguardo all'operazione in oggetto, l'unico canale potenzialmente interessato agli effetti della concentrazione è quello che attiene alla rete dei promotori finanziari, considerato che tanto Fideuram Vita, quanto Banca Sara operano quasi esclusivamente attraverso tale canale.

Nel dettaglio, a tutto il IV trimestre 2010, Fideuram Vita ha distribuito i propri prodotti quasi esclusivamente attraverso promotori finanziari ((OMISSIS) della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale) costituendo la fabbrica prodotto specializzata in tale canale nell'ambito del gruppo ISP. Quest'ultimo distribuisce i prodotti assicurativi vita prevalentemente attraverso sportelli bancari ((OMISSIS) della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale) e marginalmente attraverso i promotori finanziari ((OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale).

Quanto a Banca Sara, la raccolta premi attraverso la rete dei promotori finanziari relativa all'anno 2009 è pari a circa (OMISSIS) di euro (a fronte di una raccolta complessiva del canale pari a circa (OMISSIS) di euro) e registra un decremento rispetto all'anno precedente. Allo stesso periodo, la struttura distributiva della banca risulta composta da (OMISSIS) promotori finanziari, presenti in 43 negozi finanziari, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Alla luce di quanto riferito, si rileva da un lato, che Fideuram Vita e con essa ISP detengono nel canale distributivo dei promotori finanziari posizioni di mercato di per sé modeste e dall'altro, che tali posizioni non sono suscettibili di significative variazioni all'esito dell'operazione in oggetto, ove si abbia riguardo all'assoluta irrilevanza del peso di mercato di Banca Sara nel medesimo canale.

## Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo all'estrema esiguità della posizione di Banca Sara nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi vita, ritiene che l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato interessato.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Parere del 15 marzo 2011

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione
---

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banco Emiliano Romagnolo in amministrazione straordinaria**

Si fa riferimento alla nota del 17 febbraio 2011, prot. n. 0016615, pervenuta a questa Autorità in data 17 febbraio 2011, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("gruppo bancario ISP") di Banco Emiliano Romagnolo in amministrazione straordinaria ("BER").

**1. Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Intesa San Paolo S.p.A. ("ISP") del controllo esclusivo di BER.

In particolare, BER allo stato sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), in data 1° febbraio 2011 ha accettato la proposta di accordo di investimento di ISP che prevede da parte di quest'ultima la sottoscrizione di azioni ordinarie pari al (OMISSIS) del capitale sociale di BER.

L'operazione in parola non contempla patti parasociali e lo statuto non prevede alcun quorum qualificato per l'adozione delle delibere assembleari, sicché all'esito dell'acquisizione ISP verrà a detenere il controllo esclusivo di BER che, a sua volta, disporrà delle risorse finanziarie e delle liquidità necessarie per proseguire la propria attività, in modo da scongiurare il provvedimento di liquidazione coatta della società stessa.

Si riportano, nel seguito, alcuni elementi informativi in ordine alle imprese di assicurazioni coinvolte nell'operazione di concentrazione in esame.

**2. Soggetto acquisito**

BER è una banca attiva esclusivamente nella fornitura di servizi bancari e finanziari con particolare riferimento alla raccolta, agli impieghi bancari, alla distribuzione dei servizi di gestione individuale, nonché nella distribuzione di fondi comuni di investimento mobiliare ed è attiva esclusivamente nella Regione Emilia Romagna, attraverso un solo sportello ubicato a Bologna.

BER non detiene partecipazioni di controllo in alcuna società.

Con riferimento al settore assicurativo, BER non risulta attiva né nella produzione né nella distribuzione di polizze vita.

In particolare, BER ha cessato l'attività di collocamento di polizze vita nel 2008 ed attualmente si limita all'attività di gestione delle polizze vita collocate prima di tale anno.

BER, inoltre, risulta iscritto in qualità di intermediario nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D), in forza di un accordo di distribuzione con l'impresa assicurativa Arca Vita, al quale, tuttavia, non è data esecuzione.

Il gruppo ISP, peraltro, all'esito dell'operazione provvederà – sulla base delle informazioni riportate nel prospetto informativo trasmesso da codesta AGCM – ad esercitare il diritto di recesso previsto dal medesimo contratto di distribuzione.

Da quanto sopra discende l'assenza di impatto sugli assetti distributivi dei prodotti assicurativi delle imprese coinvolte nell'operazione.

### **3. Soggetto acquirente**

ISP è una società bancaria posta a capo dell'omonimo gruppo attivo nel settore assicurativo, bancario e dell'intermediazione finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda la dimensione assicurativa, il gruppo ISP detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti imprese assicurative italiane, vita e danni: CentroVita (OMISSIS), EurizonVita (OMISSIS), Sud Polo Vita (OMISSIS), EurizonTutela (OMISSIS) per il tramite di EurizonVita – (OMISSIS), Intesa Vita (OMISSIS), Fideuram Vita ((OMISSIS) per il tramite di Banca Fideuram – (OMISSIS)).

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed a quella riassicurativa nel ramo I, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Eurizonvita S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita ed a quella riassicurativa nei rami I, II, III e IV, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Sud Polo Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V.

Eurizontutela S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Intesa Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V.

Fideuram Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI.

ISP risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D) in quanto svolge attività di intermediazione per alcune imprese di assicurazione.

#### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

I mercati della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi non sono interessati dall'operazione di concentrazione in esame, considerato che BER non risulta attiva né nella produzione né nella distribuzione di polizze vita.

#### **Conclusioni**

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della produzione o della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo all'assenza di variazioni rispetto alla situazione attuale, ritiene che l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel settore assicurativo.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Parere del 16 marzo 2011

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione
---

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo di Banca del Monte di Parma S.p.A.**

Si fa riferimento alla nota del 21 febbraio 2011, prot. n. 0017077, pervenuta a questa Autorità in data 21 febbraio 2011, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("gruppo bancario ISP") di Banca del Monte di Parma S.p.A. ("BMP").

**1. Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Intesa San Paolo S.p.A. ("ISP") del controllo esclusivo di BMP.

In particolare, in data 16 dicembre 2010, ISP e Fondazione Monte di Parma ("FMP") soggetto controllante BMP hanno concluso un contratto sulla base del quale il primo acquisirà dal secondo una partecipazione azionaria pari ad almeno il (OMISSIS) delle azioni di BMP, cui potranno aggiungersi in seguito le azioni di altri soci di BMP, senza che tale ultima possibilità possa influire sull'acquisizione del controllo esclusivo della stessa che deriva in ogni caso dall'operazione di concentrazione in esame.

L'operazione consentirà a ISP di incrementare la propria presenza nelle province dell'Emilia Romagna nelle quali BMP opera con i propri sportelli bancari (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) ed a BMP di aumentare la propria efficienza godendo di prodotti, servizi e know-how del gruppo ISP.

Al riguardo, si riportano nel seguito alcuni elementi informativi in ordine alle imprese di assicurazioni coinvolte nell'operazione di concentrazione in esame e, più in particolare, ai dati relativi al mercato della distribuzione.

**2. Soggetto acquisito**

BMP è una banca attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari con particolare riferimento alla raccolta, agli impieghi bancari, alla distribuzione dei servizi di gestione individuale, nonché

nella distribuzione di fondi comuni di investimento mobiliare ed è attiva esclusivamente nella Regione Emilia Romagna e più precisamente nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ove opera attraverso i propri sportelli bancari (20 a Parma, 30 in provincia di Parma, 8 a Piacenza e Provincia, 9 a Reggio Emilia e Provincia).

BMP è ad oggi controllata da FMP, persona giuridica privata senza fine di lucro e non detiene partecipazioni di controllo in alcuna società.

Con riferimento al settore assicurativo, BMP è attiva nella distribuzione di polizze vita dei rami I, III e V e, pertanto, risulta iscritta in qualità di intermediario nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D).

Il gruppo ISP, peraltro, fa presente che all'esito dell'operazione provvederà a sostituire gli accordi di distribuzione con imprese terze, con accordi aventi ad oggetto unicamente la distribuzione di prodotti di fabbriche prodotto captive di ISP.

### **3. Soggetto acquirente**

ISP è una società bancaria posta a capo dell'omonimo gruppo attivo nel settore assicurativo, bancario e dell'intermediazione finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda la dimensione assicurativa, il gruppo ISP detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti imprese assicurative italiane, vita e danni: CentroVita (OMISSIS), EurizonVita (OMISSIS), Sud Polo Vita (OMISSIS), EurizonTutela ((OMISSIS) per il tramite di EurizonVita – (OMISSIS), Intesa Vita (OMISSIS), Fideuram Vita ((OMISSIS)per il tramite di Banca Fideuram – (OMISSIS)).

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed a quella riassicurativa nel ramo I, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Eurizonvita S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita ed a quella riassicurativa nei rami I, II, III e IV, nonché nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia ed a quella riassicurativa nei medesimi rami.

Sud Polo Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V.

Eurizontutela S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Eurizonvita, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Intesa Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V.

Fideuram Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI.

ISP risulta regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (sez. D) in quanto svolge attività di intermediazione per alcune imprese di assicurazione.

#### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

Il mercato della produzione non è interessato dall'operazione di concentrazione in esame, conseguentemente il mercato rilevante è unicamente quello della distribuzione dei singoli rami vita, considerato che BMP distribuisce esclusivamente prodotti dei rami vita e, più in dettaglio, polizze dei rami I, III e V.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all'operazione in questione solo le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ove operano contemporaneamente ISP e BMP.

#### **5. Mercato della distribuzione**

In generale, la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il III trimestre 2010, della complessiva produzione vita pari a 69 miliardi di euro circa, il 63% è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 15,3% circa da promotori finanziari, il 13% dalle agenzie con mandato, il 7,2% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (1%) e da altre forme di vendita diretta (0,5%).

In particolare, avuto riguardo all'operazione in oggetto, l'unico canale potenzialmente interessato agli effetti della concentrazione è quello che attiene alla rete degli sportelli bancari, considerato che BMP opera esclusivamente attraverso tale canale.

Nel dettaglio, a tutto il IV trimestre 2010, il gruppo ISP ha distribuito i prodotti assicurativi vita prevalentemente attraverso sportelli bancari ((OMISSIS) della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale) e marginalmente attraverso i promotori finanziari ((OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale).

Con riferimento alle province interessate dall'operazione, nel 2009 il gruppo ISP ha distribuito prodotti dei rami vita nella provincia di Piacenza per un valore di circa (OMISSIS) di euro, con una quota del mercato provinciale della distribuzione pari al (OMISSIS), nella provincia di Parma per un valore di circa (OMISSIS) di euro, con una quota del mercato provinciale della distribuzione pari al (OMISSIS), nella provincia di Reggio Emilia per un valore di circa (OMISSIS) di euro, con una quota del mercato provinciale della distribuzione pari (OMISSIS).

Quanto a BMP, sulla base dei dati risultanti dal prospetto relativo all'operazione e riferiti al medesimo anno, la quota provinciale di mercato relativa alla distribuzione di prodotti vita realizzata nella provincia di Piacenza attraverso 8 sportelli bancari è pari (OMISSIS), nella provincia di Parma ove BMP opera attraverso 50 sportelli bancari è pari (OMISSIS) e da ultimo, nella provincia di Reggio Emilia è pari allo (OMISSIS) con 9 sportelli bancari.

I dati riportati, peraltro, riguardano complessivamente tutti i rami vita, sicché è evidente che i dati concernenti i rami I, III e V interessati dall'operazione di concentrazione risulteranno necessariamente inferiori.

Alla luce di quanto riferito, si rileva che all'esito dell'operazione il gruppo ISP verrà ad incrementare sensibilmente la propria presenza unicamente nella provincia di Parma, ove verrebbe a detenere una quota del mercato provinciale della distribuzione dei prodotti assicurativi vita pari al (OMISSIS) (a fronte dell'attuale (OMISSIS)), vedendo accrescere i

propri sportelli bancari dagli attuali 22 a 72, mentre nelle province di Piacenza e Reggio Emilia non si registrano significative variazioni.

### **Conclusioni**

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di BMP da parte di ISP, questa Autorità ritiene che, pur con le evidenze sopra rappresentate, l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 MODIFICHE STATUTARIE

### **Modifiche dello statuto sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'11 febbraio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 31 gennaio 2011 dall'Assemblea straordinaria di Net Insurance S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 5,75 milioni ad euro 5,84 milioni, suddiviso in n. 92.000 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna. La sottoscrizione dell'aumento di capitale è avvenuta in data 31 gennaio 2011.

\* \* \* \* \*

### **Modifica della denominazione sociale di Intesa Vita S.p.A.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 1 marzo 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 2 febbraio 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Vita S.p.A.. Tali modifiche riguardano la variazione della denominazione sociale da Intesa Vita S.p.A. in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. In data 23 marzo 2011 la modifica della denominazione sociale è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Credemvita S.p.A., con sede in Reggio Emilia**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 21 marzo 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 10 febbraio 2011 Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 51.600.040 ad euro 56.600.040.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 4 Aprile 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 23 febbraio 2011 dall'assemblea straordinaria di Aviva Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 115.000.000 a euro 125.000.000, integralmente sottoscritto e versato.

\* \* \* \* \*

## **Aumento del capitale sociale di Poste Assicura S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 14 aprile 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche dello statuto sociale conseguenti alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 29 marzo 2011. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da euro 5.000.000 ad euro 25.000.000.

### **5.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **I sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

<b>MAGGIO</b>	martedì	3
	mercoledì	18
	lunedì	23
	martedì	31
<b>GIUGNO</b>	martedì	14
	martedì	28
<b>LUGLIO</b>	mercoledì	6
	venerdì	8

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(prof. avv. Luciano Infélisi)

## Il Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

<b>MAGGIO</b>	giovedì	5
	giovedì	12
	giovedì	19
	giovedì	26

<b>GIUGNO</b>	giovedì	23
	giovedì	30

<b>LUGLIO</b>	giovedì	7
	giovedì	14

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(proc. dott. Ettore Torri)

**5.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA**

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	xc3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili



